



**NOTAIO
MASSIMO
VETROMILE RICCIULLI**

Repertorio n. 1050

Raccolta n.846 -----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI ASSOCIAZIONE** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio,
alle ore diciannove e zero minuti. -----

----- (19 maggio 2022) -----

In Cologno Monzese (MI), via Visconti n. 4/6. -----
Avanti a me Adv. Massimo Vetromile Ricciulli, Notaio in San
Giuliano Milanese, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese, -----

----- **È QUI PRESENTE RIUNITA** -----

l'assemblea dell'associazione "MONDOABAUT APS", con sede in
Cologno Monzese (MI), Via Giacomo Leopardi n. 9, codice fiscale:
97918500154, -----
per discutere e deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

Modifiche allo statuto dell'associazione richieste dalla
riforma del cosiddetto "TERZO SETTORE". -----

----- **INTERVIENE E SI COSTITUISCE** -----

Mara NAVONI, nata a Vimercate (MB) il 6 agosto 1972, residente
a Milano (MI), Piazza Francesco Durante n. 24, Codice Fiscale
NVN MRA 72M46 M052E, cittadina italiana, -----
quale presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione. ---
Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi chiede di redigere questo verbale. -----
Aderendo io notaio, do atto che assume la Presidenza
dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11.3 dello statuto sociale,
la comparente, la quale -----

----- **CONSTATATO** -----

1) che questa assemblea è stata convocata in questo giorno e
luogo ed ora, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 14
del vigente statuto sociale; -----

2) che sono presenti in proprio o per delega tutti i soci
regolarmente iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni,
in persona di: -----
sé medesima; -----

KOLECI JETMIRA, nata a Zogaj (Albania) il 26 giugno 1981,
presente di persona; -----

NAVONI WALTER LUIGI, nato a Segrate (MI) il 12 settembre 1946,
presente di persona; -----

TANGARI MICHELE nato a Bari (BA) il 24 settembre 1973, presente
di persona; -----

TOLOMEO ELEONORA, nata a Monza (MB) il giorno 1 marzo 1995,
rappresentata da TANGARI MICHELE, giusta delega che resta
acquisita agli atti sociali; -----

BIGNONE DEBORA nata a Monza (MI) il 14 marzo 1977, rappresentata
da TANGARI MICHELE, giusta delega che resta acquisita agli atti
sociali; -----

NAVONI DANIELA nata a Milano (MI) il 12 febbraio 1966,



Firmato digitalmente da MASSIMO
VETROMILE RICCIULLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

Registrato

a Milano - DP I

il 06 giugno 2022

n. 46764

Serie 1T

pagati € 245,00

rappresentata da TANGARI MICHELE, giusta delega che resta acquisita agli atti sociali; -----

3) che del consiglio direttivo sono presenti: -----
sé medesima - Presidente -----

KOLECI JETMIRA Vice Presidente -----

NAVONI WALTER LUIGI Tesoriere; -----

mentre è assente giustificata TOLOMEO ELEONORA Segretaria; -----

4) che l'associazione, legittimamente, non ha un organo di controllo; -----

----- **ACCERTATA** -----

l'identità e la legittimazione dei presenti -----

----- **DICHIARA** -----

validamente convocata e costituita la presente assemblea non opponendosi alcuno alla trattazione di quanto all'ordine del giorno. -----

Il Presidente ricorda inoltre che, a norma dello statuto vigente, in seconda convocazione, per modificare lo statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e le delibere devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

Prende la parola il Presidente il quale inizia la sua relazione su quanto esposto nell'ordine del giorno. -----

Trattando il primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, con riferimento alla richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale Enti del Terzo settore, è stato richiesto all'associazione di apportare alcune modifiche allo statuto sociale vigente, quali precisamente elencate nella richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione Fascicolo 8.5\2022\273 del ----- che si allega al presente atto sotto la lettera A). -----

Il Presidente comunica che è richiesto che le modifiche vengano apportate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e ricorda che l'iscrizione dell'associazione nel registro suddetto le consentirebbe di fruire delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia, pertanto si rende opportuno adeguare lo statuto sociale, come sopra richiesto e, in particolare, modificare gli articoli 6 e 17 dello Statuto sociale nel modo in cui provvede ad illustrare nel dettaglio. A questo punto il Presidente legge il testo dello Statuto sociale comprensivo delle modifiche proposte ed invita l'Assemblea a deliberare. -- Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità, con il voto favorevole dei presenti verificato dal Presidente, nessuno contrario o astenuto, -----

----- **DELIBERA** -----

- di modificare gli articoli 6 e 17 dello Statuto sociale, come proposto dal Presidente, sulla base delle osservazioni riportate nella comunicazione suddetta, e come risultante dal testo di statuto sociale che, composto da n. 28 (ventotto) articoli, da

me notaio letto ai presenti, e dagli stessi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera "B"; -----
- di dare mandato al Presidente a dare esecuzione alle deliberazioni testè assunte. -----
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e trenta minuti. -----
La comparente consegna a me notaio lo statuto sociale nella sua forma aggiornata per allegarlo al presente atto sotto la lettera "B". -----
Le spese del presente verbale sono a carico della società. -----
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamente a quanto allegato alla comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà. -----
Lo stesso consta di due fogli scritti su cinque pagine e in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me notaio. Sottoscritto alle ore diciannove e trentacinque minuti. -----
F.to Mara Navoni -----
F.to Massimo Vetromile Ricciulli Notaio (Impronta Sigillo) -----

Area pianificazione
e sviluppo economico

Settore politiche del lavoro
e welfare

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Fascicolo 8.5\2022\273

Pagina 1

Spett.le Associazione "Mondobaut APS"
Via Giacomo Leopardi, 9
Cap 20093 – Cologno Monzese (MI)
Pec: associazionemondobaut@legalmail.it

Oggetto: richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) dell'associazione denominata "Mondobaut APS".

Egr. Presidente,

con riferimento alla richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore presentata in data 06/04/2022, protocollo n. 8984, esaminata la documentazione acquisita agli atti, si segnala la non conformità dello statuto della vostra associazione alle disposizioni del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti Codice del Terzo settore - CTS).

Nello specifico, risultano non conformi i seguenti articoli:

- Art. 6, comma 6, "Ammissione":

L'articolo richiamato prevede il diritto di elettorato attivo solo per gli associati che hanno la maggiore età, nessun analogo diritto viene invece previsto per gli eventuali associati minorenni, la cui partecipazione all'associazione non è esclusa dallo statuto.

Detto articolo risulta contrastante con le disposizioni del CTS, in primis con l'art. 24, comma 2, il quale prevede espressamente che *"ciascun associato ha un voto"*.

L'articolo sopra richiamato è espressione del cd. **"principio di democraticità"**, il quale è teso a garantire l'esistenza di una struttura democratica che consenta una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente.

In virtù del principio di democraticità, tutti gli associati devono poter vantare i medesimi diritti, in particolar modo il diritto di partecipare liberamente alle elezioni delle cariche sociali e alla vita associativa.

Un'altra disposizione del CTS rispetto alla quale l'articolo statutario richiamato risulta contrastante, è l'art. 89, comma 1, lettera a), il quale prevede che agli enti del Terzo Settore non si applichino le disposizioni previste dall'art. 148 TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi).

L'art. 148, comma 8, lettera c) TUIR prevede infatti, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, l'approvazione dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Detta disposizione, per espressa previsione dell'art. 89 CTS, non si applicherà agli enti del Terzo Settore.

Pertanto, qualora l'ente preveda la possibilità anche per i minorenni di aderire all'associazione, ad essi dovrà essere garantito il diritto di voto a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Secondo quanto chiarito dalle note del Ministero del Lavoro (n. 1309/19 e n. 18244/21), l'esclusione del diritto di voto degli associati minorenni comporta per gli stessi una lesione del loro status di socio.

Anche la Giurisprudenza (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ha dichiarato illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

In particolar modo, la nota ministeriale n. 1309/19, conformandosi alla sentenza della Cassazione sopra richiamata, prevede che: ***"sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi"***.

- Art. 17, comma 1, "Funzionamento del consiglio direttivo":

L'articolo richiamato prevede che le eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo verranno effettuate a mezzo di cooptazione da parte dello stesso; pertanto, l'art. 17, prevede il ricorso all'istituto della cooptazione.

Tale disposizione risulta in contrasto con il Codice del Terzo e, nello specifico, con l'articolo 26 comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25 comma 2 e 26 comma 5 del CTS), fermi restando i **principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali**.

L'articolo citato viene richiamato altresì nella **Nota direttoriale n. 18244** del 30 novembre 2021, avente ad oggetto *"Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo Settore"*, la quale afferma che:

"Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti.

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; nonché una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri dell'organo di amministrazione.

Mauro Pistrutto

Stella



Tutto ciò premesso, con la presente si sospende il termine di iscrizione al RUNTS e si invita l'Associazione richiedente a trasmettere lo statuto modificato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, insieme al verbale che ha deliberato le modifiche, **entro il termine di 30 gg** dal ricevimento della presente.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo del sistema RUNTS oppure, in alternativa, all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Il Direttore
Settore Politiche del Lavoro e Welfare
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Elara Ottolenghi

Federico Ottolenghi





NOTAIO
MASSIMO
VETROMILE RICCIULLI

Allegato "B" al rep. n. 1050/846 -----

----- STATUTO DI ASSOCIAZIONE -----

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI

----- SENSI DEL D.LGS. 117/2017 -----

----- **MONDOABAUT APS** -----

Art. 1 - Denominazione e sede -----

1. È costituita, l'associazione denominata: -----

----- "Mondoabout APS" -----

di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta. -----

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. -----

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cologno Monzese (MI) e la sua durata è illimitata. -----

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. -----

Art. 2 - Finalità -----

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende: -----

- sostenere le famiglie con bambini/ragazzi autistici; -----

- favorire la riabilitazione di bambini/ragazzi autistici; -----

- rappresentare un punto di informazione per l'autismo; -----

- sensibilizzare la comunità sui temi dell'autismo; -----

Art 3 - Attività di interesse generale -----

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

di cui al presente articolo; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. -----

2. In particolare l'associazione si propone di: -----

- creare uno sportello di ascolto, informativo e di sostegno per fornire informazioni relative all'autismo; -----

- formare personale specializzato con corsi di formazione per tutor aba (analisi del comportamento); -----

- dare supporto informativo su diritti ed agevolazioni legati alla disabilità; -----

- creare un forum di scambio tra famiglie e tra operatori del settore; -----

- sostenere economicamente la realizzazione di interventi/percorsi riabilitativi presso strutture idonee, da effettuare in favore di ragazzi/bambini autistici appartenenti a famiglie bisognose e/o fragili; -----

- realizzare eventi, incontri e momenti aperti al pubblico di informazione sull'autismo; -----

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. -----

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. -----

Art. 4 - Attività diverse -----

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività. -----

Art. 5 - Raccolta fondi -----

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

Art. 6 - Ammissione -----

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità

istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. -----

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. -----

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari. -----

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto. -----

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo. -----

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione. ---

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. -----

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. -----

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. Gli associati minorenni eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. -----

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci -----

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo. -----

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito. -----

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. -----

4. Ciascun associato ha diritto: -----

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; -----

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione; ---

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; -----

e) di recedere in qualsiasi momento. -----

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri

sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo. -----

5. Ciascun associato ha il dovere di: -----

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali; -----
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; -----
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo. -----

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio -----

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione. -----

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. -----

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. -----

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo. -----

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. -----

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. -----

Art. 9 - Attività di volontariato -----

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. -----

Art. 10 - Organi sociali -----

1. Gli organi dell'associazione sono: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----

- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente; -----
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge. -----

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. -----

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. -----

Art. 11 - Assemblea -----

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. -----

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. -----

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. -----

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. -----

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo. -----

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea -----

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: -----

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati; -----

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo; -----

d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte; -----

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; -----

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio; -----

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea

adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; -----

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; -----

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: -----

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; -----

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. -----

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea -----

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo. -----

3. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. -----

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto -----

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. -----

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. -----

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione. -----

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. -----

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è

presente il segretario verbalizzante. -----

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. -----

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. -----

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci. ---

Art. 15 - Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. -

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. -----

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. -----

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: -----

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; -----

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; -----

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; -----

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre); -----

- f) fissare l'ammontare del contributo associativo; -----
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta; -----
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; -----
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; ---
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci; -----
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; -----
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti; -----
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci; -----
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; -----
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; -----
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri. -----
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; -----
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale. -----

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, a seguito di morte, dimissioni o revoca, sono decise dagli associati alla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. -----

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. -----

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. -----

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. -----

5. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. -----

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. -----

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

Art. 18 - Il presidente -----

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto. -----

2. Il presidente: -----

. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; -----

. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; -----

. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; -----

. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; -----

. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; -----

. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; -----

. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica

nella prima riunione successiva. -----

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. -----

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. -----

Art. 19 - Il segretario -----

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda. -----

Art. 20 - Organo di controllo -----

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. -----

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. -----

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

Art. 21 - Libri sociali -----

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

- a) il libro degli associati; -----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); -
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione. -----

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. -----

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. -----

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario. -----

Art. 22 - Risorse economiche -----

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da: -----

- a) quote sociali -----
- b) contributi pubblici; -----
- c) contributi privati; -----
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; -----
- e) rendite patrimoniali; -----
- f) rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; -----
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017; -----
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; -----
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; -----
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge; -----
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti. -----

Art. 23 - Scritture contabili -----

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. -----

Art. 24 - Esercizio sociale -----

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. -----

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte,

nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile. -----

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. -----

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno. -----

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili -----

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. -----

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Art. 26 - Assicurazione dei volontari -----

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. --

2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. -----

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio -----

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. -----

Art. 28 - Disposizioni finali -----

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

F.to Mara Navoni -----

F.to Massimo Vetromile Ricciulli Notaio (Impronta Sigillo) -----

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di n. 19 facciate,
oltre la presente, è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla
legge

San Giuliano Milanese, li 07 giugno 2022

Avv. Massimo Vetromile Ricciulli Notaio